

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine devono essere fissate secondo alcuni criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale; che a tal fine è necessario, per questi prodotti, tener conto da un lato della situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che è inoltre necessario tener conto della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre un chilogrammo di carne suina; che, per i prodotti diversi dai suini macellati, è opportuno prendere in considerazione i coefficienti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige che questi siano fissati secondo principi generali; che a tal fine, per quanto concerne i prezzi sul mercato mondiale, è necessario prendere in considerazione i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione nonché i prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità; che per quanto riguarda i prezzi della Comunità è opportuno basarsi, in mancanza di mercati rappresentativi per i prodotti del settore delle carni suine, sui prezzi praticati nelle diverse fasi di commercializzazione e all'esportazione;

considerando che è necessario prevedere una differenziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la

destinazione dei prodotti, in ragione sia della distanza dei mercati della Comunità da quelli dei paesi di destinazione, sia delle condizioni particolari d'importazione di alcuni paesi di destinazione;

considerando che, per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni e per offrire loro una garanzia quanto all'elenco dei prodotti che beneficiano di una restituzione, è necessario prevedere che l'elenco e gli importi possano essere validi per un periodo relativamente lungo; che è inoltre opportuno prevedere norme per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria soltanto in determinati casi; che è pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale facoltà secondo la procedura dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni impone l'adozione di misure che garantiscano in ciascun caso l'effettuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per evitare abusi, il rilascio di detto titolo deve essere subordinato alla costituzione di una cauzione che viene incamerata se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo;

considerando che l'esperienza acquisita nei settori soggetti ad organizzazione comune dei mercati, per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione, dimostra che in determinate circostanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul mercato in causa;

considerando che, per porre rimedio a una tale situazione, deve essere possibile adottare tempestivamente dei provvedimenti; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare tali provvedimenti previo parere del comitato di gestione o, in caso d'urgenza, anche senza attendere che questo si riunisca;

<sup>(1)</sup> Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano identiche in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione per i prodotti in questione importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non appare giustificata; che il rimborso a determinate condizioni del prelievo riscosso all'importazione è sufficiente a consentire la reimmissione sul mercato mondiale di tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per la fissazione e la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

#### Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
  - sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni suine e delle disponibilità,
  - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni suine;
- b) l'interesse di evitare perturbazioni che possono provocare uno squilibrio prolungato tra l'offerta e la domanda sul mercato della Comunità;
- c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per calcolare la restituzione si tiene conto della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, prendendo in considerazione, per quanto riguarda i prodotti diversi dai suini macellati, i coefficienti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento.

#### Articolo 3

1. Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito tenendo conto:

- a) dei prezzi praticati nelle diverse fasi di commercializzazione nella Comunità;
- b) dei prezzi praticati all'esportazione.

2. Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito tenendo conto:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli, nei paesi terzi di destinazione, all'importazione in provenienza dai paesi terzi;
- c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se necessario, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

#### Articolo 4

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, secondo la loro destinazione.

#### Articolo 5

1. L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e il relativo importo sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.
2. L'importo della restituzione è quello valido il giorno dell'esportazione.
3. Tuttavia può essere deciso che, su richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione valida il giorno nel quale è presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 6 si applica, su richiesta dell'interessato, presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.
4. Quando dall'esame della situazione del mercato si rileva l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

#### Articolo 6

1. La concessione della restituzione alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di effettuare le esportazioni in causa nel periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata totalmente o in parte se le esportazioni non sono realizzate nel periodo suddetto o sono realizzate solo in parte.

#### Articolo 7

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

- sono stati esportati fuori della Comunità e
- sono d'origine comunitaria, salvo in caso d'applicazione dell'articolo 8.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1, purché sia provato che il prodotto abbia raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, fatte salve condizioni da determinarsi che offrano garanzie equivalenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

#### Articolo 8

Non vengono concesse restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo se l'esportatore può provare:

- l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
- la riscossione del prelievo all'importazione di tale prodotto.

In tal caso, per ciascun prodotto, la restituzione è uguale al prelievo riscosso all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

#### Articolo 9

1. Il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2686/72<sup>(2)</sup>, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

<sup>(1)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 37.

ALLEGATO

Tabella di concordanza

*Regolamento n. 177/67/CEE*

articolo 5 bis

articolo 6

articolo 7

*Presente regolamento*

articolo 6

articolo 7

articolo 8

---